

Sentenza del 05/10/2009 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Savona Sentenza del 05/10/2009 n. 127 - Comm. Trib. Prov. Savona

Intitolazione:

NOTIFICAZIONE NOTIFICA A MEZZO POSTA MANCATA APPOSIZIONE DELLA RELATA DI NOTIFICA
INESISTENZA DELLA NOTIFICA - SUSSISTENZA

Massima:

In caso di notificazione a mezzo posta ex art. 14 della L. n° 890 del 1982, deve affermarsi, conformemente a quanto stabilito dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. N° 9377 del 2009), che la mancanza sull'atto impositivo della relata di notifica determina la giuridica inesistenza della notificazione.

Testo:

Problema nel recupero del testo del documento. Controllare che il set di caratteri sia conforme a iso-8859-1

Boato Corzella
notifica
all'Esattore

Registrazione
avvenuta
il 05/10/2009



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI SAVONA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIAZZA	GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	GLENDI	GRAZIELLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	ICARDI	MARINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 831/08

UDIENZA DEL

16/06/2009

ore 10:00

SENTENZA

N°

127

PRONUNCIATA IL:

15-6-09

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 831/08
depositato il 16/10/2008

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 10320080016783606 REGISTRO
contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO ALBENGA

proposto dal ricorrente:

~~CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.~~
~~CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.~~

difeso da:

~~BELLINI PASQUALE~~
~~CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.~~

altre parti coinvolte:

CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.
VIA PERTINACE, 1 17100 SAVONA SV

difeso da:

~~CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.~~
~~CONC. EQUITALIA SESTRI S.P.A.~~

Il Segretario
COORDINATORE TRIBUTARIO
(S. Valera)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente proposto ~~Paolo M. M.~~ rappresenta e difesa dall'avv. ~~Paolo M. M.~~ e nel suo studio elettivamente domiciliata impugnava la cartella di pagamento n. 10320080016783606 per iscrizione a ruolo imposta di registro a seguito di revoca agevolazione prima casa, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, perché non era mai stata preceduta dalla notifica del prodromico avviso di accertamento, perché priva di motivazione e perché non potevano pretendersi gli interessi di mora in assenza della preventiva notifica dell'accertamento, di cui comunque non veniva indicato il criterio utilizzato per il conteggio.

Si costituivano sia l'Agenzia delle Entrate che l'Agente della Riscossione e la prima sosteneva che il prodromico avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni era stato notificato il 19 novembre 2007, di cui allegava copia con la copia di avviso di ricevimento: esso non era stato impugnato per cui la pretesa era divenuta definitiva. Quanto alla motivazione, l'Agenzia rilevava che il ruolo e la cartella devono contenere solo <<l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo>>, come stabilito dal D.M. n. 321/1999 e nella specie la contribuente era stata posta in grado di comprendere le ragioni della pretesa, per di più quando questa le era già stata esplicitata con l'avviso di liquidazione.

L'Agente della riscossione, per quanto attiene al calcolo degli interessi, aggiungeva che il saggio di interessi e le modalità di calcolo sono stabiliti per legge, così come la debenza degli accessori, per cui nessuna specificazione o elemento aggiuntivo devono essere indicati al riguardo

nella cartella. Entrambi chiedevano, pertanto, alla Commissione il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso, con la vittoria delle spese.

Fissata l'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione, sentite le parti, la Commissione la rigettava. Quindi veniva successivamente fissata l'udienza per la trattazione di merito che avveniva in camera di consiglio, in assenza di diversa richiesta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Visti gli atti, va pregiudizialmente verificato il dedotto vizio di mancata notifica dell'avviso di liquidazione e di irrogazione delle sanzioni che costituisce atto necessariamente prodromico a quello impugnato.

L'Agenzia delle Entrate ha prodotto la copia di un avviso di liquidazione intestato alla sig.ra ~~Brescia Marina~~ privo di relata di notifica contenente solo sulla prima pagina la stampigliatura della modalità di notifica a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982 non compilata in nessuna parte, né sottoscritta dall'autore della notifica e la copia di un avviso di ricevimento dove risulta indicato il numero dell'atto spedito con raccomandata e compilato sotto la voce <<consegna del plico a domicilio>>, nella riga relativa alla voce <<familiare convivente>> con l'indicazione a mano del termine leggibile in <<papà>> o <<papà>> e sottoscritto dal ricevente con firma non leggibile.

Siffatti elementi consentono di ritenere del tutto inesistente la pretesa notificazione dell'atto prodromico alla cartella.

Innanzitutto perché la copia dell'atto prodotto è priva di relata che occorre anche nel caso di notifica a mezzo posta in base alle disposizioni normative della Legge 890/1992, ed in particolare all'art. 3.

Come ha, infatti, affermato la Suprema Corte con la recente sentenza n. 9377 del 21 aprile 2009 poiché <<la relata è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione sia dal codice di rito che dalla normativa speciale e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale...la sua mancanza, anche nella notificazione a mezzo del servizio postale, non può essere ritenuta una mera irregolarità>>.

Nel caso, poi, sulla copia dell'atto prodotto dall'Agenzia non risulta neppure indicato il numero di raccomandata che consentirebbe di riferirlo all'avviso di ricevimento offerto dalla stessa Agenzia quale prova dell'avvenuta notifica di quell'atto.

L'avviso di ricevimento, infine, che, come detto, non può costituire un equipollente alla relata di notifica, essendo entrambi normativamente richiesti nella notificazione a mezzo del servizio postale ed avendo l'avviso di ricevimento funzione piuttosto che di elemento costitutivo del procedimento di notificazione, quello di <<prova>> dell'intervenuto perfezionamento con la consegna al destinatario o meno della fattispecie notificatoria, come ha insegnato la Suprema Corte con le sentenze a Sezioni Unite n. 627 del 14 gennaio 2007, n. 3006 del 8 febbraio 2008, non indica neppure nella specie con chiarezza il soggetto che ha ricevuto l'atto. La firma del destinatario non è, infatti, leggibile e accanto al termine <<papi>> o <<papà>> non è neanche indicato il nome e cognome del ricevente sì da ricondurlo alla persona del sottoscrittore.

Poiché si tratta della notifica dell'atto prodromico non è neppure opponibile la distinzione tra giuridica inesistenza e mera nullità della notificazione dell'atto impositivo.

Infatti, come insegna ancora la Suprema Corte con la sentenza 19 febbraio 2009, n. 3983 il mancato rispetto della sequenza procedimentale può essere fatto valere ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.lgs 546/1992 con l'impugnazione dell'atto successivo a quello la cui notifica è viziata e, in tal caso, il Giudice tributario adito <<dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale>>.

Poiché nella specie il difetto di notifica dell'avviso di liquidazione sussiste, il ricorso va accolto per mancanza, appunto, di rituale notifica dell'atto prodromico.

Per completezza aggiungesi che è, invece, infondato il motivo dedotto circa il difetto di motivazione anche in relazione al calcolo degli interessi.

Nella cartella è specificamente indicato che si tratta di <<ruolo a seguito di revoca agevolazioni prima casa>> e il criterio di calcolo degli interessi è previsto per legge per cui non vi era bisogno di ulteriore specificazione.

Quanto alle spese, stante il tipo di vizio in oggetto, sussistono i giusti motivi per la loro integrale compensazione.

p.q.m.

La Commissione tributaria provinciale di Savona, sez. I, accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Savona, 16 giugno 2009.

(l'Estensore)

(Il Presidente)